

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**L'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE**  
**E**  
**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito denominato "ENAC"), con sede in Roma, Viale Castro Pretorio, 118, Roma, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dott. Alessio Quaranta, in virtù dei poteri a esso conferiti

E

La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Aldo Derudas, domiciliato in ragione del presente accordo, in Cagliari, Via Vittorio Veneto 28;

**VISTO:**

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in particolare l'Art. 2 che definisce le attività di protezione civile;  
la Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante: "Interventi regionali in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

la Determinazione del Direttore generale della Protezione Civile della Regione Sardegna n. 266 del 19/06/2023, di individuazione e nomina di una organizzazione tecnica e operativa, denominata NUCLEO UAS DGPC,

il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;

gli articoli 743 (Nozione di aeromobile), 744 comma 1 (Aeromobili di Stato ed Aeromobili Privati) e 748 (Norme applicabili) del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, aggiornato al Decreto legislativo 15 marzo 2006 n. 151;

il Regolamento UAS-IT, Edizione 1 del 04 gennaio 2021, emanato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), e successive modificazioni di adeguamento al Regolamento Europeo (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile;

il Regolamento Delegato (UE) 2019/945 della Commissione Europea del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione Europea del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

## **PREMESSO CHE:**

l'ENAC, ai sensi dell'art 687 del codice della navigazione, è l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;

la Direzione generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il proprio Nucleo UAS, intende:<sup>1</sup>

- a) utilizzare, in modo sistematico ed esteso e con elevati livelli di sicurezza, Sistemi di Aeromobili a pilotaggio remoto (*Unmanned Aerial Systems - UAS*) per le attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, per la gestione delle emergenze e il loro superamento, negli ambiti e negli scenari di competenza per legge assegnati anche, ove necessario, in accordo con altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
- b) fornire addestramento pratico ai piloti Remoti in categoria "*Specific*", costituendosi quale Entità Riconosciuta (*Recognised Entity-RE*) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/947;
- c) definire le modalità di sviluppo di procedure per operazioni UAS sperimentali, attraverso l'utilizzo di stazioni di decollo e atterraggio autonomo, funzionali a tutte le attività istituzionali in aree non popolate;
- d) favorire l'efficientamento e l'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi e organizzativi del citato Nucleo UAS nell'ambito dello svolgimento di tutte le operazioni rientranti nei compiti di istituto che ricadono nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/ 947, parte A B e C dell'Allegato.

## **CONSIDERATO CHE:**

le Parti hanno interesse a disporre di un protocollo di collaborazione, che stabilisca principi e modalità di utilizzo degli UAS da parte della Regione Sardegna per il tramite del citato Nucleo UAS e delle strutture territoriali, volto al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nella premessa.

## **SI CONCORDA**

di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione in parola nei sottoindicati termini, con la definizione del seguente Protocollo d'Intesa:

### **Articolo 1**

#### **Finalità e strumenti**

1. Fermo restando l'autonomia dei compiti istituzionali delle Parti, il presente Protocollo disciplina le modalità di cooperazione, collaborazione e scambio di informazioni tra le stesse al fine di assicurare il migliore raccordo nell'esercizio delle attività di utilizzo di Sistemi di Aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle strutture della Direzione generale della Protezione Civile della Regione Sardegna riguardo le seguenti attività principali:

---

<sup>1</sup> In luogo di "*La Regione Autonoma della Sardegna, avvalendosi delle strutture della Direzione generale della Protezione Civile, attraverso il proprio Nucleo UAS, intende:*"

a) Attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, con voli anche Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS):

- predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- monitoraggio di aree a rischio, pericolose e/o chiuse o inaccessibili e interdette parzialmente o totalmente allo stazionamento e/o al passaggio;
- supporto all'individuazione e monitoraggio dei punti di presidio territoriale idrogeologici e idraulici, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/28 del 29 dicembre 2016;

b) Attività tempestiva di gestione delle emergenze, con voli anche BVLOS:

- attuazione di interventi urgenti diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni e agli animali colpite da eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto;
- supporto alla predisposizione di piani di emergenza in caso di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;
- attività di informazione alla popolazione con l'utilizzo di sistemi acustici;

c) Attività di superamento dell'emergenza, con voli anche BVLOS:

- raccolta di dati in tempo reale sulle condizioni di una zona colpita da una calamità, consentendo una valutazione più accurata del relativo contesto e una migliore pianificazione della risposta;
- attuazione di interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- individuazione dei territori danneggiati in casi di calamità eccezionale o di avversità atmosferica;

d) Attività addestrative

Le operazioni ricadono nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/ 947, parte A, B e C dell'Allegato.

In particolare, le Parti cooperano attraverso l'istituzione di un Tavolo Tecnico congiunto finalizzato a disciplinare:

- l'utilizzo tempestivo, per gli ambiti operativi di cui al comma 1, negli Spazi Aerei e nelle Zone geografiche con limitazioni, prevedendo, ove necessario, procedure di coordinamento con ENAV, D-flight e Aeronautica Militare;
- la gestione delle comunicazioni aeronautiche;
- l'abilitazione delle strutture della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna a fornire addestramento pratico ai piloti remoti in categoria "Specific", costituendosi quale Entità Riconosciuta (*Recognised Entity-RE*) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/947;
- le modalità di sviluppo di procedure per operazioni UAS sperimentali da parte delle medesime strutture definite, attraverso l'utilizzo di piattaforme di decollo e atterraggio completamente automatizzate anche controllate da remoto, funzionali a tutte le attività istituzionali, in aree non popolate;

nonché ogni altra attività di collaborazione, utile al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo.

## **Articolo 2**

### **Titoli di pilotaggio e qualificazioni**

1. Il pilotaggio degli UAS, nell'ambito degli scenari di cui all'art. 1, è affidato al personale delle suindicate strutture munito di specifico titolo rilasciato da Entità/Organizzazioni di addestramento riconosciute da ENAC;
2. Le qualificazioni e abilitazioni richieste per l'impiego in specifici ed eccezionali ambiti relativi ai compiti istituzionali propri della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna sono disciplinate secondo la normativa vigente e le relative abilitazioni possono essere acquisite anche presso Entità Riconosciute da ENAC, previa intese con le stesse, nelle more del riconoscimento della DGPC della Regione Sardegna quale Entità Riconosciuta (*Recognised Entity-RE*) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/947.

## **Articolo 3**

### **Tipologia di UAS e di Operazioni**

1. Gli UAS di proprietà e in uso alla DGPC sono di massa massima al decollo non superiore ai 25 kg.
2. Gli UAS sono impiegati in accordo alle previsioni del Regolamento UAS-IT, Edizione 1 del 04 gennaio 2021 Parte B e ss.mm.ii., e agli scenari standard nazionali in condizioni Visual Line of Sight (VLOS) e Beyond Visual Line of Sight (BVLOS).
3. Per le attività che ricadono nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/ 947, parte C dell'Allegato, da attivare tempestivamente, le parti rimandano alle risultanze e agli specifici accordi tecnici scaturenti dai lavori del Tavolo tecnico.

## **Articolo 4**

### **Esecuzione del protocollo e relativi oneri**

1. Le Parti possono definire, anche con successivi accordi, ulteriori modalità di attuazione delle attività previste dal presente Protocollo in ragione anche dell'evoluzione della normativa regolamentare e delle esigenze della DGPC.
2. Per la registrazione, quali operatori dei Nuclei di Protezione Civile di Comuni, Province e Regioni, e per le attività indicate nel presente protocollo gli Enti interessati sostengono i costi previsti Regolamento per le Tariffe ENAC vigente.

## **Articolo 5**

### **Segreto d'ufficio, riservatezza nei confronti dei terzi e trattamento dei dati personali**

1. La divulgazione ai terzi di documenti, di informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati).

## **Articolo 6**

### **Durata ed entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo ha la durata di tre anni, entra in vigore alla data della sua ultima sottoscrizione con firma digitale ed è pubblicato sui siti internet delle Parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Cagliari, \_\_\_\_\_